

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d'Aosta approvato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n 3399/XII del 20 marzo 2008, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e 1974/06.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del 2 luglio 2008, recante l'approvazione, in via d'urgenza, di modificazioni al suddetto Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 34/XIII del 23/7/2008.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008 recante l'approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 dello stesso Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 07-13 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Fa presente che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 2030 dell'11 luglio 2008, le Strutture competenti del Dipartimento agricoltura hanno avviato l'istruttoria delle domande presentate a valere sulle misure 132 e 133 del PSR 07-13.

Informa che, in sede di applicazione dei suddetti criteri, le Strutture competenti per l'istruttoria e l'Autorità di Gestione hanno rilevato la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri stessi, al fine di migliorare l'applicabilità di alcune misure del PSR 07-13, ridurre i tempi delle procedure amministrative ai fini di una semplificazione e, in ultima analisi, migliorare l'accessibilità ai finanziamenti previsti dal Programma.

Riferisce che la Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari ha quindi provveduto a proporre la modifica di alcuni criteri applicativi delle misure 132 e 133 del PSR 2007-2013, dopo aver verificato con l'Autorità di Gestione che tali modifiche non comportano la previa consultazione del Comitato di Sorveglianza del Programma.

Propone pertanto, di ridefinire i criteri applicativi delle misure 132 e 133 del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta in sostituzione di quelli approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008, relativamente agli allegati 5 e 6.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011, con

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari e dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di approvare la parziale modificazione dei criteri applicativi del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007 – 2013, relativamente alle misure 132 e 133, come risultano dagli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i quali sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2030 del 11 luglio 2008, allegato 5 e 6;

2) di stabilire che tali nuovi criteri si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione anche alle richieste di aiuto giacenti la cui istruttoria è in corso.

ALLEGATO 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 3304 del 27/11/2009

MISURA 132 - PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1) OBIETTIVI

La presente Misura 132 è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, allo scopo di incrementare il valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e di accrescere le opportunità di mercato per i produttori.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano ed in relazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario, ovvero:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
- titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
- reg.(CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

3) BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati che partecipano ai sistemi qualità di cui al punto precedente.

Le imprese agricole biologiche, per poter beneficiare della Misura, dovranno risultare iscritte all'albo regionale degli operatori biologici; le altre imprese agricole dovranno risultare assoggettate ai sistemi di controllo ammessi all'aiuto.

4) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

Le spese ammissibili riguardano i costi fissi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare ed il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse, se necessario, le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema.

I beneficiari che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità riconosciuti sono tenuti ad effettuare un'indagine di mercato richiedendo tre preventivi a diversi organismi di certificazione;

l'importo indicato dal preventivo più economico è considerato come spesa massima ammissibile a contributo.

Tale selezione può essere effettuata anche per il tramite delle forme associative di imprenditori agricoli di grado superiore o, qualora presenti, per il tramite dei Consorzi di tutela riconosciuti.

Ai beneficiari già partecipanti ai sistemi di qualità riconosciuti non è richiesta la presentazione dei preventivi qualora, al termine del ciclo di certificazione, riconfermino l'incarico al medesimo organismo di certificazione/controllo; la struttura competente può comunque verificare la congruità delle spese facendo riferimento a tariffari approvati a livello nazionale o regionale.

Il costo dell'IVA non è ammissibile a contributo, tranne quando realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario e se realmente connesse al tipo di costo ammissibile.

5) INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute, per un importo massimo di 3.000 euro per anno per azienda, indipendentemente dal numero di sistemi qualità a cui si partecipa, per un periodo massimo di 5 anni.

L'importo minimo dell'aiuto concedibile è di 40,00 euro.

6) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Assessorato agricoltura e risorse naturali – Servizio sviluppo delle produzioni agroalimentari (di seguito, struttura competente) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede il contributo; limitatamente all'anno 2008, tale data è fissata al 30 settembre 2008.

Devono essere allegati alla domanda di contributo i seguenti documenti:

- identificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- sistema di qualità riconosciuto per il quale è richiesto l'aiuto;
- quadro previsionale dei costi di certificazione ritenuti ammissibili, eventualmente corredato dei tre preventivi di cui sopra in assenza di tariffari aggiornati;
- dichiarazioni circa la non sovrapposizione del contributo con altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali erogate allo stesso scopo e per lo stesso periodo di riferimento;
- dichiarazione di non avere contenziosi in atto con la pubblica amministrazione;
- altre informazioni saranno contenute nella modulistica predisposta dalla struttura competente.

L'amministrazione deve comunicare l'ammissibilità della domanda di contributo entro un termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

La struttura competente e l'organismo pagatore possono effettuare controlli nelle fasi di istruttoria e/o liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1974/2004 e delle Linee guida in premessa citate nei riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalla presente si fa riferimento alle disposizioni generali del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dell'aiuto avviene annualmente a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

8) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Adesione a più di un sistema di qualità	8 punti
2) Adesione a sistemi qualità di nuova istituzione	4 punti
3) Prima adesione ad un sistema di qualità già istituito	2 punti

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 2 ALLA D.G.R. N. 3304 DEL 27/11/2009

MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDO AI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1) OBIETTIVI

La misura mira a sensibilizzare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità operando in sinergia con la misura 132 permettendo il riconoscimento del valore qualitativo delle produzioni. Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico/scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sono concessi contributi per azioni informative, promozionali e pubblicitarie che riguardano in via esclusiva i prodotti tutelati dai sistemi di qualità riconosciuti con denominazione registrata dalla Commissione Europea e precisamente:

- DOC “Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste” (vitivinicole) ai sensi del reg. (CE) 1493/99;
- Valle d’Aosta Fontina DOP (lattiero caseario) ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Valle d’Aosta Fromadzo DOP (lattiero caseario) ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP (carni) –reg. (CE) 510/2006 ;
- Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP (carni) - ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Prodotti da agricoltura biologica ai sensi del reg. 834/07 e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/91.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento nell’ambito del mercato interno:

- a) partecipazione a fiere, mostre ed eventi pubblici;
- b) realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.

3) BENEFICIARI

Associazioni di produttori di prodotti di qualità o aderenti a sistemi di qualità.

L'espressione "Associazioni di produttori" indica un'organizzazione, in qualsivoglia forma giuridica, che metta insieme i produttori che partecipino attivamente ad un sistema di qualità, sulla base di quanto indicato all'Articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1698/05, relativamente ad uno specifico prodotto agricolo o derrate alimentari. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come "associazioni di produttori". Possono rientrare nella suddetta definizione anche altri organismi quali ad esempio Consorzi di tutela, organismi promotori delle DOP che hanno, tra i loro soci, anche dei produttori. Nel caso si rilevi, per le suddette produzioni, un unico produttore certificato, questo potrà essere ammesso alle provvidenze.

4) DETERMINAZIONE SPESA AMMESSA

Le attività di informazione e promozione e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono quelle attività nel mercato interno designate ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti agricoli o delle derrate alimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sopra indicati e volte anche ad un'espansione degli sbocchi di mercato.

Tali attività devono attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti interessati, in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato, e comprendono la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 834/07 che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

Tutte le imprese operanti nell'ambito della stessa filiera sono poste nelle condizioni di fruire dell'aiuto nella stessa misura e pertanto non possono essere erogati finanziamenti a favore di azioni informative, promozionali e pubblicitarie che concernono prodotti agricoli di una o più imprese determinate, fatti salvi i casi di un unico produttore certificato.

Le stesse azioni di informazione e di promozione finanziate dal programma di sviluppo rurale nell'ambito della presente misura non possono essere finanziate da altra tipologia di aiuto.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Di seguito si riportano le categorie di spese eleggibili.

A) Spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, esposizioni ed eventi pubblici:

- Spese di organizzazione.

Sono ammesse le spese per attività di organizzazione, gestione e pubblicità dell'iniziativa stessa.

- Acquisto spazi espositivi.

Sono ammesse le spese per l'acquisto dello spazio espositivo e per i servizi collegati (allacciamenti, forniture elettricità e acqua, pulizia, vigilanza, assicurazione, spese di allestimento, ecc...).

- Spese di trasferta (solo per trasferte esterne alla Valle d'Aosta).

Sono ammesse le spese per mezzi di trasporto quali aereo, treno, pullman, taxi ove ammesso, rimborso spese/km per utilizzo vetture private, pedaggi autostradali, spese di pernottamento, spese

per i pasti. Il numero delle persone partecipanti alla trasferta deve essere comunicato ed autorizzato preventivamente.

- Eventuali spese per personale di supporto

Sono ammesse le spese (fatture o prestazioni occasionali di collaborazione, eventuali pernottamenti e pasti) per l'impiego di personale di supporto (hostess, hostess-interpreti, ecc.).

- Spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa

Sono ammesse le spese antecedenti la presentazione della domanda di aiuto se finalizzate alla redazione della domanda stessa oppure se legate alla progettazione e alla adesione alle manifestazioni.

Sono escluse le seguenti spese:

- le mere missioni aziendali finalizzate a stabilire contatti commerciali;
- il rimborso per i prodotti propri o di terzi esposti o distribuiti, anche gratuitamente (es. omaggi, assaggi...) durante le suddette iniziative.

B) Realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.

E' definito intervento di pubblicità qualsiasi azione effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione, manifesti o internet) intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Esso comprende inoltre il materiale promozionale divulgativo (cartaceo, audiovisivo, su supporto magnetico e su internet) distribuito allo stesso scopo.

5) INTENSITÀ DELL'AIUTO

Sono concessi contributi in conto capitale pari al 70% delle spese ammissibili determinate dalla struttura competente.

6) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Per beneficiare dei finanziamenti le domande possono essere presentate all'Assessorato Agricoltura dal 1° gennaio al 31 gennaio oppure dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Limitatamente all'anno 2008 si accetteranno le domande sino a 40 giorni dopo l'approvazione della presente deliberazione.

Le istanze devono:

- riferirsi espressamente alle iniziative sopraindicate e devono essere presentate all'Assessorato agricoltura e risorse naturali – Ufficio Promozione – Località Grande Charrière, 66 – 11020 Saint-Christophe di seguito denominato struttura competente;
- contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario e le coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;
- essere sottoscritte dal legale rappresentante del proponente;
- contenere la descrizione dettagliata e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e un dettagliato preventivo di spesa ;
- contenere la dichiarazione di non avere contenziosi in atto con la pubblica amministrazione.

Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata copia della seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto, limitatamente alla prima istanza;
- 2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici.

Tutte le bozze di materiale informativo, promozionale e pubblicitario elaborato nel quadro di un'attività finanziata devono ottemperare a quanto previsto dalla legislazione Comunitaria. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze di detto materiale alla struttura competente per il controllo ex ante del materiale stesso e per verificare l'ammissibilità delle spese così come indicato dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 1974/2004.

Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario oggetto di finanziamento deve recare il logo comunitario così come indicato dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2004.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

La struttura competente e l'organismo pagatore possono effettuare controlli nelle fasi di istruttoria e/o liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1974/2004 e delle Linee guida in premessa citate nei riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalla presente si fa riferimento alla normativa generale del P.S.R. 2007-2013 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

7) VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CRITERI DI PRIORITÀ

In fase di istruttoria, la struttura competente, che deve dare corso alle istanze presentate entro il termine di 90 giorni, verifica la congruità delle spese sulla base di parametri in uso presso la stessa ed oggettivamente definiti, aggiornabili al variare delle condizioni di mercato.

Le voci di spesa devono essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi approvata in conferenza Stato – Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008).

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Produttivi	
1) Adesione a sistemi di qualità di nuova istituzione	4 punti
2) Adesione a più di un sistema di qualità	8 punti
Soggettivi	
1) Consorzi di tutela, organismi promotori delle DOP	8 punti
Progettuali	
1) importanza dell'iniziativa per il settore agricolo in generale	8 punti
2) corretta esecuzione di precedenti progetti finanziati dalla pubblica amministrazione e loro correlazione e consequenzialità con le nuove iniziative.	6 punti

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle istanze.

8) NORME TRANSITORIE

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nella fase transitoria tra la fine di una programmazione e l'avvio della successiva, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione delle domande, comunque effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e la data della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri.